355080041204
Prot. Ingr.: E-CO24-03157 / 30/05/2024
SANB S.p.A.

S.A.N.B. S.P.A.
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Il Consiglio di amministrazione

Nell'adunanza del 17/04/2024

VISTI gli artt. 51 e 93, del decreto legislativo 31marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito per brevità anche il «Codice);

VISTO l'art. 93, co. 1 del d. lgs. 36/2023, il quale dispone che, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;

VISTO l'art. 93, co. 3 del d. lgs. 36/2023, il quale dispone che la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 3 dell'art. 93 del Codice il RUP può far parte della commissione giudicatrice;

CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati sia nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 che in quelle di importo superiore alla soglia di cui al cit. art 14, quando si adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tutto ciò considerato e ritenuto

Delibera l'adozione del "Regolamento per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici e criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici della S.A.N.B. S.P.A.".

Articolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") e dei seggi di gara, per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dalla Sanb S.p.A., sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza, trasparenza e rotazione.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - SEGGIO DI GARA

1. La fase di apertura delle buste amministrative e valutazione delle stesse è di competenza del seggio di gara o RUP, individuato dall'Amministratore Unico.
2. Il seggio di gara è composto come segue:
procedure negoziate: il RUP e un segretario verbalizzante;
procedure aperte: il RUP e due testimoni, di cui uno segretario verbalizzante.
3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa della SANB spa.

Al Seggio di gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 3 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Sanb S.p.A. nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.
2. L'Amministratore Unico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice.
3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo della Sanb S.p.A.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara oltre al segretario verbalizzante. Possono essere nominati componenti supplenti.
5. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP. Quest'ultimo, nelle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie può anche essere presidente della Commissione.
6. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti e comunque non superiore a cinque.
7. I Commissari sono individuati tra i dipendenti della Sanb S.p.A. in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità.
8. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni

di astensione e conflitto d'interessi di cui al comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 del D. Lgs n. 36/2023.

9. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.

10. La competenza della commissione giudicatrice, quale organo collegiale, è valutata nel suo complesso.

Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. I commissari sono scelti prioritariamente tra il personale interno alla Sanb SpA. In mancanza di adeguate professionalità in organico, Sanb SpA può individuare, quali Commissari, anche membri esterni. Analogamente si procederà allorquando i componenti interni individuati non possano ricoprire l'incarico per ragioni di incompatibilità.

2. L'individuazione dei Commissari esterni, nei casi di cui al comma che precede, avverrà su proposta del RUP della procedura di gara tra le seguenti professionalità, nell'ordine che segue:

a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata nella materia oggetto di procedura e nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra professionisti esterni sulla base del curriculum professionale, con comprovata esperienza nella materia oggetto di procedura e nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:

a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

Articolo 5 – SCELTA E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

1. In relazione alla possibilità di nomina dei Commissari esterni sarà pubblicato avviso aperto per la costituzione di una apposita sezione "Commissari" all'interno dell'Albo Fornitori della Sanb alla quale potranno iscriversi i professionisti esterni alle amministrazioni in possesso di adeguate competenze e comprovate esperienze in relazione all'oggetto dell'affidamento.

2. L'individuazione dei commissari esterni tra i professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni, per ciascuna procedura di affidamento, avverrà attingendo dalla apposita sezione dell'Albo Fornitori istituito dalla Sanb SpA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, rotazione e secondo i seguenti criteri riportati in ordine di importanza:

a) competenza specifica nel settore dell'affidamento;

b) esperienze e professionalità così come risultanti dal curriculum presentato in fase di iscrizione all'Albo, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi rapportato alla specifica tipologia della procedura di affidamento di che trattasi;

c) maggior tempo decorso dall'assunzione dell'ultimo incarico di commissario giudicatore in ambito Sanb.

Articolo 6 – NOMINA DI COMMISSARI SUPPLENTI

1. L'Amministratore Unico, per ciascuna procedura di affidamento, inoltre, procede, contestualmente all'individuazione dei commissari giudicatori effettivi, su proposta del RUP della procedura di gara all'individuazione dei commissari giudicatori supplenti, in numero pari a quelli effettivi, da interpellare nel caso di necessità di sostituzione di uno o più commissari effettivi, per

rinuncia, revoca o impedimento La scelta dei commissari giudicatori supplenti avviene con le medesime modalità e nel rispetto dei succitati principi adottati per la scelta dei commissari giudicatori effettivi.

Articolo 7 – PROCEDURA PER LA NOMINA DEI COMMISSARI INDIVIDUATI

5. Una volta individuati i potenziali commissari, rispettando i principi di cui sopra, agli stessi sarà inviata una proposta di potenziale incarico, corredata dall'elenco dei concorrenti alla procedura di affidamento, con tutte le dichiarazioni da rendere.

6. É compito di ciascun interpellato per il ruolo di commissario accettare o rifiutare la proposta di potenziale incarico in tempo utile e, comunque, entro il termine massimo indicato nella proposta.

7. Si procederà con apposita determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del RUP, alla nomina della Commissione previa acquisizione dell'accettazione della proposta di potenziale incarico da parte del/i commissario/i interpellato/i.

8. L'atto di incarico si perfeziona e produce i suoi effetti con l'invio dello stesso a mezzo pec a ciascun commissario giudicatore.

9. Nei casi di ricorso a Commissari esterni, laddove nella sezione "Commissari" dell'Albo Fornitori non vi siano, in numero sufficiente, professionisti con adeguata esperienza e competenza riguardo all'oggetto della procedura la Sanb SpA si riserva di individuare questi ultimi attraverso indagini di mercato da svolgersi discrezionalmente attraverso ricerche on line oppure mediante pubblicazione sul profilo del committente di avviso pubblico.

Articolo 8 – MODALITA' FUNZIONAMENTO ALBO

1. All'interno dell'Albo Fornitori della Sanb Spa, la sezione "Commissari" è articolata in categorie merceologiche ovvero in aree tematiche che ciascun commissario, in fase di iscrizione, selezionerà in base alla comprovata esperienza e professionalità.
2. Per sopravvenute esigenze organizzative, l'elenco delle categorie merceologiche può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della stazione appaltante.
3. L'iscrizione all'Albo avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati che devono procedere alla registrazione e abilitazione nella/e categoria/e di interesse accedendo alla piattaforma telematica disponibile al seguente link https://sanbspa.tuttogare.it/
4. Possono presentare domanda di iscrizione alla sezione "Commissari" dell'Albo fornitori i soggetti che non si trovino nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Ai fini dell'iscrizione nella sezione "Commissari" i professionisti dovranno possedere comprovata esperienza professionale nella categoria merceologica (area tematica) o settore per cui propongono l'iscrizione.
6. L'abilitazione alla categoria merceologica o settore selezionato dal professionista è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla stazione appaltante che verrà comunicata all'interessato attraverso la piattaforma.
7. L'iscrizione diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo del professionista nell'elenco dei commissari.
8. L'esperto iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo e ad aggiornarla ove siano intervenute delle variazioni con particolare riferimento ai requisiti dichiarati.

Articolo 9 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
a. all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
b. all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
c. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
d. ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione alla trasmissione degli atti all'Amministratore Unico per l'adozione dei relativi provvedimenti;
e. alla redazione dei verbali delle operazioni di gara.
2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'eventuale remunerazione e i rimborsi spese previsti per le attività della commissione, in caso di nomina di componenti esterni, è inserita nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

2. L'importo sarà da considerarsi globale ed omnicomprensivo (a titolo esemplificativo, saranno da intendersi incluse le spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc.), incluso gli oneri come per legge e al lordo di IVA.

In ogni caso valgono le seguenti norme:
a) nessun compenso né rimborso spese è dovuto ai commissari giudicatori interni alla Stazione Appaltante in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione;
b) ai funzionari delle altre amministrazioni pubbliche è dovuto un rimborso spese determinato secondo il regolamento dell'amministrazione di appartenenza;
c) ai professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni sarà riconosciuto il compenso indicato nella "Tabella A" allegata al presente regolamento.

3. I compensi spettanti ai commissari esterni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo a base di gara entro i limiti di cui alla "Tabella A" allegata al presente regolamento, tenendo conto della graduazione degli stessi.

4. La Stazione Appaltante nello stabilire la misura del compenso, nell'ambito dei limiti minimi e massimi, procede con adeguata motivazione sulla base dell'importo e della complessità dell'oggetto del contratto nonché con riguardo ad altri elementi che possono influire sull'attività dei commissari quali, ad esempio:
a) il grado di complessità dell'affidamento,
b) il numero di lotti,
c) il numero atteso di partecipanti,
d) criterio di attribuzione dei punteggi.

5. Il compenso spettante ai commissari esterni di cui alla precedente lettera c) che svolgono le funzioni di presidente è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.

6. Sarà possibile provvedere al pagamento della remunerazione prevista ad avvenuta intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento per il quale il Commissario è stato nominato. Il pagamento avviene di norma, entro 60 giorni dalla richiesta di liquidazione previa presentazione della relativa fattura o notula.

Articolo 11 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione può operare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e la verificabilità della identità e della partecipazione dei Commissari. Nel verbale delle operazioni svolte a distanza dovranno essere specificate le modalità e gli strumenti utilizzati.
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara ma potrà soltanto specificare le modalità di applicazione dei criteri medesimi secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza, trasparenza e imparzialità.
3. La Commissione di gara redige con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
4. Nel corso dell'ultima seduta la Commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP per gli adempimenti successivi.

Articolo 12 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La Sanb S.p.A. pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma telematica di negoziazione.
2. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico della Sanb S.p.A., che ogni Commissario deve dichiarare di aver letto e di accettare al momento della accettazione della nomina.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
4. L'attività della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei dipendenti e non, che hanno assunto l'incarico di componente di Commissione giudicatrice, saranno raccolti e trattati da Sanb S.p.A. nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la Società SANB, con sede in Corato (BA) Strada Esterna Mangilli A.C.;

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'avv. Leonardo Gasparre, e-mail: gasparre@sanbspa.it e pec sanb@pec.it .

Articolo - 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di SANB www.sanbspa.it nella sezione Amministrazione Trasparente"
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano

TABELLA A – compensi per i componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici

APPALTI DI LAVORI		
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO MINIMO* €	COMPENSO LORDO MASSIMO* €
Sino alla soglia comunitaria	3.000	8.000
Oltre la soglia comunitaria fino a 20.000.000	6.000	15.000
Oltre 20.000.000	12.000	30.000
*I compensi sono da considerarsi globali ed omnicomprensivi (a titolo esemplificativo, saranno da intendersi incluse le spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc.), incluso gli oneri come per legge e al lordo di IVA; restano esclusi i rimborsi spese; sono onnicomprensivi indipendentemente dal numero di sedute.		

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO MINIMO* €	COMPENSO LORDO MASSIMO* €
Inferiore o pari ad €. 1.000.000,00	1.500	4.000
Da €. 1.000.001,00 sino ad € 5.000.000,00	2.000	8.000
Oltre € 5.000.000,00	7.000	14.000
*I compensi sono da considerarsi globali ed omnicomprensivi (a titolo esemplificativo, saranno da intendersi incluse le spese per vitto, alloggio, viaggi, ecc.), incluso gli oneri come per legge e al lordo di IVA; restano esclusi i rimborsi spese; sono onnicomprensivi indipendentemente dal numero di sedute.		